

Regolamento conto collaboratore Novartis Pharma AG

Scopo e finalità

Il presente regolamento nazionale Svizzero si applica a tutti coloro che dispongono di un conto collaboratore Novartis gestito in Svizzera come di seguito descritto.

Descrizione dettagliata

1. Premessa

- 1.1 Novartis Pharma AG (denominata in seguito «Amministrazione») gestisce e amministra conti dei collaboratori in CHF su cui la società versa esclusivamente salari o diritti pensionistici (denominati in seguito «ACC»).
- 1.2 La gestione e l'amministrazione degli ACC sono limitate al 30 settembre 2022 o ad altra data indicata dall'Amministrazione (denominata di seguito «data di chiusura»). A detta data di chiusura tutti gli ACC verranno liquidati (si veda anche il punto 10). L'Amministrazione si riserva il diritto di trasferire in qualsiasi momento il saldo degli ACC e la gestione dei conti a terzi che dispongano di un'autorizzazione bancaria o di trader.
- 1.3 Fatto salvo il punto 10 (terminazione degli ACC alla data di chiusura), i titolari dei conti (come definiti al seguente punto 2.1) possono lasciare il saldo sul conto oppure far trasferire in qualsiasi momento la totalità o una parte del medesimo.
- 1.4 All'apertura dell'ACC, i collaboratori devono sempre indicare all'Amministrazione le coordinate di un conto bancario o postale. Si definiscono «conti esterni» i conti bancari o postali indicati dai titolari al momento dell'apertura dell'ACC ed eventualmente modificati, una o più volte, mediante comunicazione/i all'Amministrazione. Qualora vengano indicati o utilizzati più conti bancari o postali, il titolare in questione è tenuto a specificare all'Amministrazione il conto da considerarsi come conto esterno. In caso di dubbi, l'Amministrazione è autorizzata a definire come conto esterno, a propria discrezione, un conto bancario o postale indicato o utilizzato dal titolare. Il titolare provvederà affinché i dati relativi al conto

esterno siano aggiornati e comunicherà tempestivamente eventuali modifiche all'Amministrazione.

- 1.5 A partire dal 1° luglio 2022 o da altra data indicata dall'Amministrazione (in appresso denominata «data di termine provvisoria»), i diritti salariali e pensionistici saranno accreditati sul conto esterno, alla data di chiusura vi verrà accreditato l'intero saldo del conto. Il titolare dovrà segnalare per tempo all'Amministrazione qualora i diritti salariali e pensionistici dopo la data di termine provvisoria e l'intero saldo del conto non debbano essere versati sullo stesso conto e dovrà indicare quale conto debba essere considerato come conto esterno.
- 1.6 Non sono costituite garanzie per l'ACC. Gli averi sull'ACC non sono privilegiati ai sensi della Legge sulle banche e della Legge sull'esecuzione e sul fallimento. L'esclusiva responsabilità dell'ACC compete all'Amministrazione. Qualora il conto sia gestito da terzi, vengono fatti salvi i diritti del titolare o dell'Amministrazione nei confronti dello stesso.

2. Titolari dei conti

- 2.1 L'Amministrazione apre e gestisce un ACC sino alla data di termine provvisoria per tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori attivi, inclusi ad esempio apprendisti, praticanti, dottorandi e ausiliari propri (denominati collettivamente «collaboratori») delle società Novartis in Svizzera nonché per le pensionate e i pensionati (denominati in seguito collettivamente «pensionati») e per le/i vedove/i e orfane/i (denominati di seguito «superstiti») che percepiscono una rendita o altra prestazione valutabile in denaro di una Cassa pensione Novartis in Svizzera (i collaboratori, i beneficiari di rendita e i superstiti sono denominati collettivamente «titolari dei conti»). Alla sopravvenienza della data di termine provvisoria, non saranno più aperti ACC e i titolari dei conti non avranno diritto alla gestione di un medesimo.
- 2.2 Non è possibile aprire o gestire ACC per terzi, per i collaboratori delle società del Gruppo con sede al di fuori della Svizzera, per i familiari o gli eredi di collaboratori né per gli eredi di pensionati.

Hanno diritto a un ACC sino alla data di termine provvisoria i superstiti che percepiscono una rendita o altra prestazione valutabile in denaro da una Cassa pensione Novartis in Svizzera.

- 2.3 Gli International Assignee possono essere soggetti a regolamenti speciali, che verranno comunicati a parte.

3. Aspetti generali degli ACC

- 3.1 Il Monthly Finance Meeting di Novartis o l'organo competente a ciò preposto definisce il tasso d'interesse debitore e creditore applicato all'ACC tenendo conto della situazione del mercato monetario e finanziario. I tassi d'interesse debitore e creditore possono essere adeguati in ogni momento alle condizioni di mercato in evoluzione e possono anche essere negativi.
- 3.2 Gli interessi vengono accreditati o addebitati sull'ACC una volta l'anno a fine anno e, nell'anno della chiusura, prima della data di chiusura. Gli interessi sono accreditati previa deduzione dell'imposta federale preventiva.

- 3.3 La remunerazione degli averi sull'ACC ha luogo purché sia in essere un rapporto di lavoro con la società Novartis in Svizzera oppure venga erogata una rendita da una Cassa pensione Novartis o una prestazione valutabile in denaro e termina comunque entro la data di chiusura, salvo diversamente comunicato dall'Amministrazione. L'accredito o l'addebito degli interessi hanno luogo pro rata temporis.
- 3.4 In generale non sono previsti limiti di ritiro per i prelievi (fatto salvo il punto 9.2). In via eccezionale, l'Amministrazione può fissare dei limiti di prelievo.
- 3.5 Dopo la fine dell'anno, l'Amministrazione invia a ogni titolare di conto un attestato degli interessi e del saldo conformemente ai requisiti delle autorità fiscali svizzere.
- 3.6 I collaboratori hanno in ogni momento la facoltà di consultare il saldo del conto tramite l'Intranet di Novartis e i titolari dei conti possono prenderne visione ai distributori automatici di contante di Novartis, ove in funzione.
- 3.7 Salvo diverso procedimento previsto dal presente regolamento, alla chiusura dell'ACC l'Amministrazione trasferirà il saldo sul conto esterno o a terzi come indicato al punto 1.2.
- 3.8. Gli averi sull'ACC non possono essere ipotecati.

4. Accrediti sull'ACC

- 4.1 Sino alla data di termine provvisoria, sull'ACC vengono accreditati:
- il salario dovuto nel quadro del rapporto di lavoro, prestazioni complementari e altre prestazioni correlate valutabili in denaro. Gli accrediti vengono effettuati rispettivamente al netto degli oneri sociali e delle imposte alla fonte, ecc. dovuti;
 - tutte le prestazioni (rendita o capitale) corrisposte ai pensionati e ai superstiti da una Cassa pensione Novartis;
 - gli accrediti del datore di lavoro derivanti da rimborsi spese.
- 4.2 Alla sopravvenienza della data di termine provvisoria, tutti i pagamenti di cui al punto 4.1 vengono accreditati sul conto esterno. Eventuali spese e commissioni di terzi (ad es. la banca ricevente) connesse al bonifico ed eventuali effetti di fluttuazioni dei tassi di cambio sono a carico del titolare del conto, che si assume i rischi derivanti da istruzioni non chiare o incomplete e dalla trasmissione errata o tardiva delle coordinate del conto.
- 4.3 In generale sono vietati versamenti (in contanti) sull'ACC. Gli accrediti sull'ACC vengono effettuati dalle fonti sopra menzionate. Fanno eccezione i versamenti destinati a compensare un saldo negativo, ad annullare bonifici eseguiti erroneamente, a compensare computi spese da rettificare o a rimborsare un prestito.
- 4.4 L'accredito del salario e della pensione ha luogo nei rispettivi giorni di pagamento indicati di volta in volta.

5. Addebiti sull'ACC

Sull'ACC vengono addebitati:

- i prelievi di contanti alla cassa e ai distributori automatici;
- gli ordini di bonifico e relative eventuali spese e commissioni di terzi ed effetti di fluttuazioni dei tassi di cambio;
- eventuali interessi negativi;
- eventuali spese per ricerche;
- eventuali spese di gestione a partire dalla data di termine provvisoria;
- le detrazioni previdenziali e imposte alla fonte sui pagamenti del salario / di bonus / delle azioni assegnate;
- i pagamenti di interessi e ammortamenti per prestiti della Cassa pensione Novartis o di una società Novartis;
- i pagamenti (rimborsi) a una società Novartis (ad es. per l'anticipo di spese) nonché versamenti nelle Casse pensione Novartis (ad es. riscatto nella cassa pensione);
- computi per spese non giustificati;
- utilizzi non autorizzati della carta di credito aziendale;
- imposte ipotetiche nel quadro di un International Assignment;
- storni, errori contabili, correzioni.

6. Ordini di bonifico con addebito sull'ACC

- 6.1 Fatto salvo il punto 6.2, il titolare del conto può impartire in qualsiasi momento sino alla data di chiusura ordini di bonifico unici o permanenti da addebitare sul proprio ACC.
- 6.2 I bonifici in uscita dall'ACC sono possibili soltanto verso i seguenti conti:
- conto bancario o postale personale intestato al collaboratore, al pensionato o al superstite;
 - conto presso la società emittente della carta di credito per operazioni effettuate con la carta di credito aziendale di Novartis.
- 6.3 Gli ordini di bonifico su un conto enumerato al punto 6.2 possono corrispondere a un importo specifico oppure all'intero saldo del conto.
- 6.4 Gli ordini di bonifico possono essere effettuati in forma elettronica tramite l'Intranet di Novartis (laddove messo a disposizione da Novartis; ESS/HR Core) oppure mediante modulo, per e-mail o lettera all'Amministrazione (Novartis Pharma AG, attn. Employee Services Account and Shares, casella postale, 4002 Basilea). Se si tratta di un bonifico su nuovo conto, l'ordine deve essere impartito tramite l'Intranet di Novartis (ESS/HR Core) oppure per iscritto, ossia con firma dell'originale all'Amministrazione (si veda l'indirizzo postale sopra riportato). L'Amministrazione può richiedere in qualsiasi momento ulteriori prove d'identificazione.
- 6.5 L'Amministrazione può rifiutare ordini di bonifici verso determinati Paesi, ordini non chiari o incompleti nonché ordini a banche che non dispongono dei sistemi di trasferimento usuali.

- 6.6 Il titolare del conto si assume i rischi derivanti da istruzioni non chiare o incomplete o dalla trasmissione errata o tardiva dell'ordine.
- 6.7 Gli ordini unici sono di norma eseguiti entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione. Gli ordini permanenti vengono eseguiti una volta al mese, di norma con data valuta attorno al 25 del mese.
- 6.8 L'Amministrazione non garantisce l'esecuzione a una determinata data. Spetta al titolare del conto impartire l'ordine in tempo utile.
- 6.9 Eventuali spese e commissioni di terzi (ad es. la banca ricevente) connesse al bonifico ed eventuali effetti di fluttuazioni dei tassi di cambio sono a carico del titolare del conto.

7. Sforamento dell'ACC

- 7.1 Gli ordini di bonifico che comportano il superamento del saldo del conto non sono ammessi e non vengono eseguiti.
- 7.2 In caso di saldo negativo dovuto a prelievi obbligatori (ad es. oneri sociali, imposte alla fonte per azioni assegnate), il titolare del conto è tenuto a compensare tali importi in difetto entro 6 mesi al massimo e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi prima della data di termine provvisoria.
- 7.3 Sui saldi negativi sono dovuti gli interessi.
- 7.4 Viene fatto salvo il regolamento «Advances, early withdrawals and loans».

8. Procure sull'ACC

- 8.1 Dell'ACC possono disporre di norma soltanto i rispettivi titolari. L'Amministrazione può accettare una procura scritta del titolare con riferimento all'ACC.
- 8.2. Il titolare del conto può conferire una procura a un rappresentante per impartire ordini di bonifico secondo il punto 6.2 utilizzando l'apposito modulo e nel rispetto delle ulteriori formalità stabilite dall'Amministrazione. L'Amministrazione può esigere in qualsiasi momento un rinnovo della procura.
- 8.3 In caso di decesso del titolare del conto, eventuali disposizioni riguardanti l'ACC presuppongono una prova della facoltà di disporre in virtù del diritto successorio.

9. Prelievi di contanti con addebito sull'ACC

- 9.1 I prelievi di contanti con addebito sull'ACC presso i distributori automatici di Novartis o alla cassa possono essere effettuati solo direttamente dal titolare del conto.
- 9.2 Per i prelievi di contanti ai distributori automatici o alla cassa sono previsti limiti giornalieri (attualmente pari a CHF 10 000) e mensili (attualmente pari a CHF 25 000). Non sono consentiti comunque prelievi di contanti che superano l'averesull'ACC. L'Amministrazione ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento i limiti dei prelievi di contanti.

- 9.3 I prelievi di contanti sono possibili soltanto in CHF o, laddove previsto dall'Amministrazione, in EUR. L'Amministrazione fissa il cambio per i prelievi in EUR.
- 9.4 I prelievi di contanti alle casse e ai distributori automatici presuppongono l'autorizzazione di accesso agli stabilimenti («badge Novartis» o altro titolo di accesso). In assenza di un'autorizzazione di accesso generale si applicano le regole di accesso valide per il rispettivo stabilimento e la persona in questione deve identificarsi all'ingresso.
- 9.5 Per i prelievi di contanti ai distributori automatici è necessaria una Novartis Card personale dotata di un proprio codice PIN. Il codice PIN va tenuto segreto e deve in ogni caso essere conservato separatamente dalla carta. L'eventuale perdita della Novartis Card deve essere segnalata immediatamente all'Amministrazione o alla cassa. Se una carta non è stata segnalata come persa e non ha quindi potuto essere bloccata, ogni prelievo effettuato alla cassa o ai distributori automatici utilizzando la Novartis Card viene addebitato sull'ACC a prescindere se sia stato effettuato da una persona autorizzata o meno.
- 9.6 L'Amministrazione si riserva il diritto di sospendere del tutto i prelievi di contanti nel rispetto di un preavviso di 3 mesi. Sono consentiti gli ordini di bonifico con addebito sull'ACC ai sensi del punto 6.

10. Chiusura dell'ACC alla data di chiusura

- 10.1 Tutti gli ACC verranno chiusi alla data di chiusura. L'intero saldo del conto verrà trasferito al conto esterno.
- 10.2 Se l'Amministrazione non dispone delle coordinate di un conto esterno, può trasferire l'intero saldo del conto su un conto (incl. conti collettori) di uno o più terzi di propria scelta che dispongano di autorizzazione bancaria o di trader. L'Amministrazione si riserva l'adozione di altre misure. Nella misura consentita dalla legge, l'Amministrazione e le altre società di Novartis escludono qualsiasi responsabilità per eventuali danni.
- 10.3 Eventuali spese, commissioni di terzi (ad es. la banca ricevente o la banca di gestione di un conto collettore), interessi negativi nonché effetti di fluttuazioni dei tassi di cambio sono a carico del titolare del conto. Il titolare del conto si assume i rischi derivanti da istruzioni non chiare o incomplete e dalla trasmissione errata o tardiva delle coordinate del conto.

11. Chiusura in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del pensionamento e prima della sopravvenienza della data di chiusura

- 11.1 Se un collaboratore lascia una società Novartis in Svizzera (salvo in caso di pensionamento o invalidità), l'ACC viene chiuso.
- 11.2 Prima della risoluzione del contratto di lavoro, i collaboratori in uscita sono tenuti a comunicare all'Amministrazione dove debba essere versato il saldo dell'ACC. In assenza di istruzioni in tal senso entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma comunque prima della data di chiusura, il saldo viene versato sul conto esterno. Si applica il punto 10.3.

- 11.3 Il trasferimento a una società del Gruppo Novartis con sede all'estero è considerato come uscita da Novartis ai sensi del presente punto 11 e comporta la chiusura dell'ACC.
- 12. Chiusura dell'ACC prima della sopravvenienza della data di chiusura in caso di decesso del titolare del conto se non sussistono pretese nei confronti delle Casse pensione Novartis**
- 12.1 Se il saldo dell'ACC non supera CHF 10 000, tale importo, compresi eventuali interessi alla chiusura, viene trasferito al conto esterno e l'ACC chiuso.
- 12.2 Se il saldo dell'ACC supera l'importo di CHF 10 000, l'Amministrazione attende le istruzioni degli aventi diritto alla successione. I successori legali devono fornire la prova del proprio diritto di disposizione sull'eredità come da punto 8.3. I successori legali sono tenuti a disporre quanto prima, e comunque entro sei mesi dal decesso del titolare del conto, la liquidazione e la chiusura dello stesso. In caso contrario, l'Amministrazione può trasferire il saldo dell'ACC sul conto esterno e chiudere l'ACC. L'Amministrazione si riserva l'adozione di altre misure.
- 13. Mantenimento dell'ACC sino alla data di chiusura se sussistono pretese nei confronti delle Casse pensione Novartis**
- In caso di cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento o a seguito di invalidità o decesso, l'ACC viene mantenuto sino alla data di chiusura fintanto che l'ex collaboratore o i suoi superstiti abbiano diritto a prestazioni in forma di rendita di una Cassa pensione Novartis. In tali evenienze, l'Amministrazione può mantenere l'ACC a nome del nuovo titolare del conto e con un nuovo numero di conto.
- 14. ACC inattivi**
- Gli ACC con saldo inferiore a CHF 5000 che restano inattivi per oltre 5 anni (ossia per cinque anni non avvengono contatti col cliente né vengono impartiti ordini di bonifico da parte del titolare del conto e i contatti da parte dell'Amministrazione non hanno esito positivo) e non possono essere estinti per mancanza di coordinate bancarie possono essere chiusi dall'Amministrazione o dalla banca esterna secondo il punto 10.2 e il relativo saldo viene versato a una fondazione di pubblica utilità.
- 15. Disdetta**
- L'Amministrazione ha in qualsiasi momento il diritto di disdire l'ACC di un titolare con un preavviso di un mese.
- 16. Accordi internazionali, obblighi di divulgazione**
- Qualora accordi internazionali o il diritto interno della Svizzera prevedano obblighi circa la divulgazione di informazioni dell'ACC (che possono includere la comunicazione del nome del titolare del conto e/o del saldo attuale del conto oppure della cronologia dei saldi del conto ad autorità svizzere o estere) oppure introducano obblighi di risarcimento in relazione ai beni patrimoniali o ai ricavi sull'ACC, l'Amministrazione trasmetterà le informazioni in questione all'autorità interessata e informerà della richiesta il titolare del conto, laddove consentito dai termini di legge.

17. Modifiche dell'indirizzo e altre variazioni

- 17.1 I titolari dei conti sono tenuti a notificare all'Amministrazione il proprio nuovo indirizzo o eventuali modifiche riguardanti il conto esterno immediatamente dalla variazione e comunque entro la sopravvenienza della data di chiusura o, in caso di chiusura anticipata dell'ACC, non oltre la sopravvenienza di tale data anticipata di chiusura (si vedano il punto 11.2 e i punti 12.1 e 12.2).
- 17.2 L'Amministrazione si riserva il diritto di addebitare al titolare del conto eventuali spese, purché commisurate, derivanti dalla ricerca di un nuovo indirizzo non comunicato o altri dati necessari per il bonifico.

18. Interpretazione / versioni linguistiche

- 18.1 Salvo diversamente richiesto dal contesto, si applica la seguente regola di lettura: le parole al singolare includono la forma plurale e viceversa; la forma maschile include la forma femminile (e viceversa), la parola «incluso» non va interpretata a titolo limitativo; i titoli e le parti messe in evidenza sono volti esclusivamente a una migliore leggibilità e non influiscono sull'interpretazione delle presenti disposizioni.
- 18.2 Fa fede la versione in lingua tedesca del presente regolamento, che prevale su eventuali traduzioni.

19. Validità

- 19.1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2021. Sostituisce in toto tutti i regolamenti precedenti.
- 19.2 In qualsiasi momento l'Amministrazione può apportare unilateralmente modifiche ai tassi d'interesse (inclusa l'introduzione di interessi negativi) o ai limiti di prelievo, introdurre spese di gestione o altri costi o apportare modifiche ad altre disposizioni del presente regolamento. L'Amministrazione può informarne i titolari dei conti mediante avvisi alle casse e ai distributori automatici di contanti, comunicati interni, e-mail, lettera o altri mezzi appropriati.

20. Foro competente

Il presente regolamento è disciplinato dal diritto svizzero. Unico foro competente per tutte le controversie legali è quello di Basilea Città.